



GAIA FRUNZIO
NOTAIO

Repertorio N. 1940

Raccolta N. 1362

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis Tab. B del D.P.R.

642/1972

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitré del mese di aprile.

- 23 aprile 2021 -

In Torino, in una sala al piano terzo dell'edificio in Corso Spezia n. 60, Ospedale Sant'Anna.

Dinanzi a me Gaia Frunzio, notaio in Alba con studio al Corso Piave n. 16, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, senza l'assistenza dei testimoni per non averne fatta richiesta né i costituiti né io notaio,

si costituisce

Picardo Elisa nata a Torino il 16 febbraio 1983, domiciliata, per la carica, presso la sede sociale infra indicata, codice fiscale PCRLSE83B56L219Q, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della **"ACTO PIEMONTE - ALLEANZA CONTRO IL TUMORE OVARICO - ONLUS"**, con sede in Nichelino, via Torino n. 149, codice fiscale 94078900019, iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS (di seguito l'"Associazione"), la quale assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 10.1 dello Statuto.

La costituita, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto.

Il Presidente mi dichiara che l'Assemblea si è riunita in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) approvazione modifiche statutarie e adeguamento al Codice del Terzo Settore.

Il Presidente mi incarica, quindi, di redigere il verbale ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 73, comma 4, del Decreto Cura Italia.

Io aderisco alla richiesta e dò atto di quanto segue.

Il Presidente constata e dichiara:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso di convocazione inviato il giorno 15 aprile 2021 a tutti gli aventi diritto, in conformità a quanto disposto dallo statuto, in prima convocazione per per questo giorno e ora ed in seconda convocazione, nell'eventualità di insufficienza del numero legale, per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 15,30;

- che in prima convocazione l'Assemblea si è regolarmente costituita per il raggiungimento del quorum costitutivo richiesto dallo statuto ed ai sensi della vigente normativa di legge;

- che sono intervenuti i soci, in proprio o per delega conservata agli atti dell'Associazione, come da elenchi allegati in unica fascicolazione sotto la lettera "A";

- che è stata accertata l'identità e la legittimazione all'intervento in Assemblea dei soci;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti o assenti giustificati come da annotazione apposta a margine di ciascuno dei nominativi:

- Elisa Picardo, Presidente, presente;

- Heleanna Mara, Vice Presidente, presente;

- Laura Pellegrini, Segretario e Consigliere, presente; - Silvana Capitaneo,

REGISTRATO A

CUNEO

Il 18 maggio 2021

al n. 10751 serie 1T

esente

Consigliere, presente;

- Marco Mitidieri, Consigliere, presente;

- Catia Fanton, Consigliere, assente;

- Bruno Subbiucci, presente;

- Vincenzo Iuliano, presente;

- che gli intervenuti sono in parte presenti in questo luogo ed in parte collegati in videoconferenza, come consentito dagli articoli 73, comma 4, del Decreto Cura Italia;

- che l'Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare, ai sensi dell'art. 10.1, 10.2 e 10.3 dello statuto ed in conformità alla vigente normativa di legge;

Il Presidente, passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, richiama le ragioni che rendono necessario procedere alla modifica dello statuto vigente e alla contestuale adozione di un secondo statuto, adeguato alle norme del Codice del Terzo Settore (di seguito anche "CTS") sospensivamente condizionato all'iscrizione della Associazione nel Registro Unico degli Enti di Terzo settore (di seguito anche "RUNTS").

Il Presidente ricorda che l'Associazione è stata iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus nel 2018 con lo statuto allegato all'atto del 21 novembre 2017 a rogito del Notaio Laura Passone di Moncalieri, repertorio n. 7357/4212, registrato a Moncalieri il 14 dicembre 2017.

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 (di seguito anche "Codice del Terzo settore o CTS"), con l'occasione, per rispettare quanto previsto dal CTS, il Presidente propone di approvare un secondo statuto che recepisce le clausole conformi al citato Codice e che acquisterà efficacia solo al momento dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore, a seguito del venir meno del regime Onlus, continuando fino a tale data, ad essere efficace solo lo statuto attualmente vigente Onlus, allegato all'atto sopra richiamato.

Il Presidente, quindi, illustra entrambi gli statuti, quello ancora attualmente vigente ed il nuovo Statuto che propone di adottare, precisando che lo statuto che continuerà ad avere efficacia immediata è lo stesso statuto che l'Associazione ha – di fatto - utilizzato fino ad oggi, mentre lo statuto sospensivamente condizionato conterrà le modifiche richieste dal Codice del Terzo settore che il Presidente illustra. In particolare il Presidente richiama sia le modifiche c.d. "obbligatorie" sia quelle che propone di apportare allo statuto, c.d. "facoltative", conseguenti e/o occasionate dalla nuova normativa, e precisamente: l'obbligo dell'utilizzo della locuzione "ETS" nella denominazione, lo svolgimento in via principale o esclusiva di attività di interesse generale, la possibilità di svolgere in via secondaria e strumentale attività diverse da quelle di interesse generale nei limiti e alle condizioni che verranno definite con decreti interministeriali, l'introduzione di una disciplina più dettagliata in merito agli organi dell'Associazione, l'obbligo di nominare l'organo di controllo e il revisore al superamento di determinati limiti contenuti negli artt. 30 e 31 del CTS, l'obbligo di redigere il bilancio sociale al superamento dei limiti di cui all'art. 14 del CTS, una diversa disciplina della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

Il Presidente dà quindi lettura dei due statuti.

Al termine dell'esposizione, il Presidente constata che, con voto palese,

l'Assemblea all'unanimità

delibera

1. di confermare quale statuto vigente quello allegato all'atto a rogito del notaio Laura Passone in data 21 novembre 2017, repertorio n. 7357/4212, registrato a Moncalieri il 14 dicembre 2017;

2. di voler assumere a far data dall'iscrizione nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore la qualifica di Ente del Terzo Settore e di conseguenza di approvare il nuovo testo di statuto che si allega sotto la lettera "B" che recepisce le disposizioni del Codice del Terzo Settore, la cui efficacia è sospesa fino al realizzarsi delle condizioni di cui all'articolo 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, con l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, mantenendo fino a tale data efficacia il vigente statuto;

3. di conferire al Presidente tutti i più ampi poteri per dare attuazione alle deliberazioni, come sopra assunte, autorizzandolo ad adempiere ad ogni formalità presso i competenti uffici ed enti anche presso l'Ufficio del Registro Unico di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017, ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore, nella sezione di cui all'art. 46, lett. g) del D.Lgs. 117/2017, ivi compreso quello di accettare e introdurre nelle assunte deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità.

Alle ore tredici e quarantadue esaurita la trattazione dell'unico punto posto all'Ordine del Giorno e, nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea.

Le spese cedono a carico dell'Associazione. Ai sensi dell'art. 82 D Lgs. 11/2017 - CTS, il presente atto è soggetto a registrazione in esenzione dall'imposta di registro e di bollo.

La costituita mi dispensa dalla lettura dell'allegato "A", dichiarando di averne conoscenza.

Richiesto ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, unitamente all'allegato "B", alla costituita che lo ha dichiarato conforme alla sua volontà. Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ai sensi di legge e completato a mano da me notaio in facciate otto di fogli due e sin qui della ottava.

Sottoscritto alle ore tredici e quarantasei.

Firmato: Elisa Picardo - Gaia Frunzio segue sigillo.

Allegato A' alla raccolta n. 1362

[Signature]

37 FRANCO CRUDO delega
38 DANIELE QUINZINO VV
PARIS GIUNTA

AGGIORNATO ALL'ULTIMA VARIAZIONE SOCI DEL DATA

SEGRETARIO/A:
INIZIO ORE: 1240
FINE ORE: 1343

ASSEMBLEA DEL 23/04/21

De. e Ric. 6

SOCIO	PRESENTE	ASSENTE	GIUSTIFICATO	INGIUSTIFICATO
1 NOME/COGNOME				
2 MARIA KORENIA	✓			
3 MARCO RIZZI DIERI	✓			
4 FULVIA RAVA	✓			
5 LAURA PERLEGRINI	✓			
6 RAFFAELA VESCO	✓			
7 ROBERTA AGRANES	✓			
8 OTAVIANI ANNARITA	✓			
9 BRIZZO LAURA	✓			
10 FRANCA PERINO	✓			
11 ELISA PICARDO	✓			
12 ORNELLA BOSCONI delega	✓			
13 HELEANNA FLORA	✓			
14 PAOLO PICARDO	✓			
TOTALI	✓			

15 ROSA KULAS ✓
16 BRUNO SABIUCCIO VV
17 ANNA MARIA PREDIERI VV
*Assenza giustificata: MALATTIA, FERIE, MATERNITA', IN SERVIZIO.

18 SILVIA PACERINO VV
19 ANNAMARIA AVANZINI VV
20 ELEONORA LUONGO W
21 SILVANA CAPITANEO ✓

22 DIANA TASSO VV
23 SILVIA GEMUTZ V
24 POLVERE FRANCESCA
25 LUCIANO ENCO VV
26 SARA SIBONA VV
27 MATERO ANNA MARIA
28 TOTA DONATELLA VV
29 PERROZZI ROSA ✓
30 ANTONELLA PICARDO VV
31 RICCIARDI GIUSEPPE VV
32 HELEANA CERICE W
33 ROSA PERROTTI ✓
34 GIANFRANCO (delega) VV
35 NINO CRESCENTIA PISCARDINO VV
~~36 ANTONELLA CERICE~~
37 ELISABETTA CERATI VV

Allegato "B" alla raccolta n. 1362

STATUTO

Associazione ETS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'associazione denominata "ACTO PIEMONTE - ALLEANZA CONTRO IL TUMORE OVARICO E I TUMORI GINECOLOGICI- ENTE DEL TERZO SETTORE" (senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata, "ACTO PIEMONTE - ETS" (d'ora innanzi, la "Associazione").

1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3 Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.4 L'Associazione ha durata indeterminata.

1.5 L'Associazione ha sede in Nichelino (TO) in Via Torino n. 149.

1.6 Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

1.7 Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

2.1 L'Associazione opera nell'ambito della Regione Piemonte, è apartitica e aconfessionale e fonda la propria struttura organizzativa sui principi della democrazia ed uguaglianza.

2.2 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi e si propone pertanto di svolgere le seguenti attività nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza anche indiretta, nel rispetto della Normativa Applicabile:

- promuovere iniziative nei confronti delle donne colpite o a rischio di tumore ovarico o di altro tumore ginecologico;

- sostenere la ricerca scientifica per ridurre

l'incidenza e la mortalità da tumore ovarico o da altro tumore ginecologico;

- favorire e promuovere la prevenzione, la diagnosi precoce e l'accesso a cure di qualità delle donne colpite da tumore ovarico o da altro tumore ginecologico;

- informare la comunità sulle problematiche relative al tumore ovarico e ai tumori ginecologici in generale;

- rappresentare e tutelare i diritti delle donne colpite da tumore ovarico o da altro tumore ginecologico e dei relativi familiari;

- promuovere iniziative volte a diffondere prevenzione e stili di vita corretti, oltre che reperire risorse per finanziare la ricerca e la sperimentazione di nuove cure, all'interno dell'attività di beneficenza indiretta come sopra definita e nelle modalità prescritte dalla Legge.

2.4 Nel perseguimento degli scopi sociali l'Associazione, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 d. lgs 117/2017, lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto

solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. In particolare, l'Associazione si propone di:

- informare e sensibilizzare donne e medici sulle problematiche del tumore ovarico, e dei tumori ginecologici;
- identificare e promuovere la diffusione di programmi di screening dedicati al tumore ovarico o da altro tumore ginecologico;
- raccogliere e fornire alle donne le informazioni necessarie per massimizzare l'efficacia dei percorsi di prevenzione, diagnosi e cura del tumore ovarico e dei tumori ginecologici in generale;
- promuovere, nel diretto ed esclusivo interesse delle donne colpite dalla malattia, un sistema di monitoraggio dei centri di ginecologia oncologica per individuare, mettere a conoscenza delle donne e incentivare lo sviluppo di "best practice";
- finanziare la ricerca e la sperimentazione di nuove cure nell'ambito del tumore ovarico e della ginecologia oncologica;
- promuovere campagne di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica e in particolare delle donne in quanto soggetti a rischio di tumori ginecologici.

2.5 Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà anche:

- svolgere iniziative di carattere socio-culturale;
- effettuare ogni altra attività anche commerciale connessa funzionalmente al raggiungimento degli scopi associativi, così come consentita agli enti non commerciali;
- costituire e detenere quote di società e partecipare ad enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per svolgere attività strettamente connesse con i suoi fini istituzionali, il tutto nel rispetto e con le modalità previste dalla Normativa Applicabile.

2.6 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

2.7 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 2 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, e nel rispetto della Normativa Applicabile, anche attività di raccolta fondi -

attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

2.8 Spetta al Consiglio Direttivo deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne in bilancio il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art.13, c. 6, del D.lgs. 117/2017.

ART. 3 (Associati)

3.1 Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

3.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
b) Associati Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;

c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti;
precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

3.3. L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

3.4 Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

3.5 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare

integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3.6 L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

3.7 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

3.8 L'Organo di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3.9 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

3.10 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

4.1 Gli associati hanno gli obblighi ed i diritti previsti dallo Statuto e dalla Normativa tempo per tempo applicabile, ed in particolare:

-- il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

-- l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

5.1 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

5.3 Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

5.4 La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

5.5 La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

5.6 La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

5.7 Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

5.8 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5.9 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

5.10 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

6.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli Associati, d'ora innanzi Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo, qualora nominato;
- il Revisore dei Conti, qualora nominato.

ART. 7 (Assemblea)

7.1 Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

7.2 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato che non sia membro dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo, revisore o dipendente dell'Associazione mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 (due) associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

7.3 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati mediante lettera raccomandata oppure posta elettronica. Qualora l'Associazione abbia più di 1.000 (mille) associati l'Avviso di convocazione potrà essere pubblicato su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività dell'Associazione.

7.4 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

7.5 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.6 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la

fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.7 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

7.8 L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice-Presidente, in mancanza dal Consigliere più anziano di età o in subordine, su decisione a maggioranza dell'Assemblea, da un suo associato. Il presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta e proclama i risultati delle votazioni.

7.9 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

7.10 Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.11 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

7.12 L'Assemblea può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, il principio di parità di trattamento e di buona fede e che:

a. che sia consentito al Presidente della Assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d. che in ogni luogo venga predisposto un foglio delle presenze da allegarsi al verbale dell'assemblea anche in copia.

7.13 Non è ammesso il voto per corrispondenza.

ART. 8 (Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo)

8.1 L'Organo di amministrazione opera in attuazione

delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

8.2 Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

8.3 In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- nominare e revocare il Segretario;
- nominare e revocare il Comitato Esecutivo, ove lo ritenga opportuno;
- compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione in nome e per conto dell'Associazione;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- svolgere ogni compito previsto dalla Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo di amministrazione.

8.4 L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e nove, nominati dall'Assemblea per la durata di anni 5 (cinque) e sono rieleggibili.

8.5 La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

8.6 L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

8.7 Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

8.8 In questo caso il presidente convoca il consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La

convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, ai membri dell'organo di controllo e al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

8.9 Il consiglio si raduna presso la sede o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

8.10 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, l'organo di controllo e il revisore, se nominati.

8.11 Le riunioni del consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

8.12 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario

8.13 Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, allorquando verrà istituito, indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8.14 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente - Segretario - Tesoriere)

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

9.3 Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

9.4 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

9.5 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

9.6 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

9.7 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

9.8 Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

9.9 Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

ART. 10 (Organo di controllo)

10.1 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

10.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si

applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

10.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

10.4 Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

10.5 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

10.6 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

11.1 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio e Quota Associativa)

12.1 Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa.

12.2 L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Annuale;
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del

patrimonio dell'Associazione;

e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;

f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;

g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;

i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

12.3 L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").

12.3 Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

12.4 Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;

b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

12.5 Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

13.1 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, interessi passivi, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Bilancio di esercizio)

14.1 L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale che iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

14.2 Per ogni esercizio è predisposto il Bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

14.3 L'Associazione tiene le scritture contabili previste dalla Normativa Applicabile.

ART. 15 (Libri)

15.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi e di estrarne copie.

15.2 Il consiglio direttivo può approvare un Regolamento per disciplinare l'esame di detti libri e l'estrazione delle copie da essi.

ART. 16 (Volontari)

16.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

16.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

16.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

16.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

16.5 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17

del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

16.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

16.7 L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17 (Lavoratori)

17.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

18.1 In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

18.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Rinvio)

20.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), dalla Normativa tempo per tempo applicabile agli Enti del Terzo Settore e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmato: Elisa Picardo - Gaia Frunzio segue sigillo.

**Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art. 22 e successive integrazioni e/o modificazioni, D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 - art. 68 ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)**

Certifico io sottoscritta notaio Gaia Frunzio di Alba, iscritta nel ruolo dei Distretto Notarile di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 07/01/2024, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia contenuta su supporto informatico, è conforme al documento analogico da me ricevuto, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 22, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

Alba, corso Piave n. 16, lì quattro agosto duemilaventuno.

File firmato digitalmente dal notaio Gaia Frunzio



Firmato digitalmente da
GAIA FRUNZIO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE
DI CUNEO:80018280042